

MISURA 121 - AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE**Riferimento normativo****Articolo 16 bis, art. 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005****RAGIONI DELL'INTERVENTO****Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende**

Le imprese agricole regionali abbisognano di un ammodernamento strutturale necessario al mantenimento e all'innalzamento della competitività in un mercato globale. Tale competitività può essere incrementata anche aumentando la quota di valore aggiunto trattenuto in azienda.

Da tale considerazione emerge la necessità di aiutare le imprese che sono disposte ad investire, soprattutto quelle che perseguono la qualità delle produzioni, quelle che investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili, quelle che non fanno parte di un sistema produttivo riconosciuto (cooperazione) al fine di incentivarne la partecipazione, nonché quelle direttamente orientate verso la filiera corta.

L'applicazione della misura si ispira ad un forte requisito di integrazione nell'accesso al PSR, secondo quanto indicato nella strategia generale del PSR relativamente alle aggregazioni produttive e territoriali.

La misura si propone inoltre di dare risposte alle aggregazioni collettive di imprese agricole, venendo condivise in linea orizzontale e in forma coordinata specifiche progettualità di investimento. L'approccio presuppone quale condizione obbligatoria l'omogeneità degli obiettivi delle aziende aderenti.

La misura si propone infine di dare risposte anche ai piani di singole imprese agricole in coerenza con quanto previsto nella parte riferita alla strategia del PSR.

Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere

Il settore lattiero caseario regionale versa nell'ultimo biennio in particolare, in una condizione di grave crisi congiunturale acuita, inoltre, da *deficit* di carattere strutturale. Come ben delineato nel Piano Strategico Nazionale, un elemento centrale e generale di criticità del settore lattiero è rappresentato dagli elevati costi di produzione, costi che anche in Friuli Venezia Giulia penalizzano fortemente le aziende del settore. Agire pertanto sul lato dei costi è necessario laddove non si può intervenire sul lato dei prezzi (variabile indipendente) al fine di migliorare la redditività, la competitività, ed in alcuni casi la sopravvivenza, delle imprese lattiere.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l'estrema polarizzazione del mercato del latte nazionale che ha indebolito quelle aziende la cui produzione non si caratterizza per vendite destinate specificatamente a prodotti di pregio. Quest'ultimo elemento può però diventare il valore aggiunto e la leva di redditività per quelle aziende caratterizzate da dimensione minimale (definita in seguito) che non possono attuare economie di scala di riduzione dei costi (la piccola dimensione non rende l'elemento significativo) mentre di contro possono focalizzare la produzione su prodotti di alto pregio (prodotti tradizionali e di nicchia come definito dal decreto 22 luglio 2004 del Mipaf, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2004) caratterizzati da un alto valore organolettico, dal rispetto ambientale attraverso il mantenimento del territorio e dalla logistica ad impatto zero, con ulteriori benefici ambientali.

Ricordiamo inoltre che la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della delimitazione della Zona Vulnerabile a Nitrati. Infatti, le aziende zootecniche da latte incluse nella delimitazione hanno subito in maniera molto negativa l'impatto della nuova regolamentazione.

Viste le premesse pertanto, a seguito dell'accordo che ha decretato la fine delle quote latte realizzato nell'ambito dell' Health Check (obiettivo 6), la misura esplicita nell'intervento 2 si propone di assecondare quell' "uscita morbida" dal regime, accompagnando "le imprese di produzione e trasformazione del latte verso il mercato" (PSN), con l'obiettivo di ristrutturare il settore attraverso interventi focalizzati al miglioramento del rendimento economico delle aziende, in particolare attraverso la riduzione dei costi di produzione e, dove la dimensione minimale delle aziende lo rende sia opportuno che necessario, attraverso una produzione di qualità altamente caratterizzata dall'alto valore aggiunto e dal basso impatto ambientale (unendo così la diminuzione dei costi con il valore aggiunto delle produzioni).

La dimensione minimale delle aziende, definita in base al valore medio di unità (Università di Udine, 2008) come unità in lattazione inferiore alle 15, investe in gran parte tutta l'area D (circa l' 80% delle aziende in zona montana), e per equipollenza dimensionale si intende estendere la misura alle aziende in zona C, quale leva competitiva per la redditività delle aziende.

La situazione, in prospettiva, viste le prime proiezioni elaborate a livello nazionale in relazione all'abbandono del sistema delle quote latte, previsto entro il 2014, si aggraverà a causa del previsto aumento delle quantità complessive di latte prodotto e del contemporaneo riduzione del prezzo di vendita del latte franco stalla.

Intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN.

Il recente recepimento regionale della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) avvenuta con Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres., ha posto le aziende zootecniche nella condizione di adeguare, rapidamente, parte delle strutture aziendali destinate alla gestione dei reflui. Tali costi aggiuntivi impattano sfavorevolmente sul reddito aziendale in particolare per quei settori zootecnici che operano già in palese stato di sofferenza, in particolare: l'allevamento dei suini, dei bovini e la cunicoltura.

In particolare l'impatto più oneroso riguarda l'aumento del periodo minimo di stoccaggio previsto dal Programma d'azione. Tale prescrizione impone la realizzazione di nuove vasche di contenimento compatibilmente con gli strumenti autorizzativi urbanistici ed ambientali. Inoltre la imposizione del periodo obbligatorio di sospensione degli spandimenti impone alle aziende la riconversione dei mezzi atti sovradimensionando la loro capacità di lavoro. Infine sono molte le aziende che devono intervenire con azioni puntuali (acquisto di pompe da liquame, copertura delle vasche di stoccaggio, modificazione dei sistemi di movimentazione dei reflui in stalla, nonché l'acquisto di separatori solido/liquido) sul sistema generale di gestione del refluo zootecnico nelle singole aziende.

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'aiuto deve essere finalizzato ad investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle imprese beneficiarie e consentano il rispetto dei requisiti minimi applicabili all'investimento stesso.

L'attuazione della misura è funzionale ai fabbisogni individuati nel PSR a livello di analisi settoriale e territoriale.

Gli obiettivi operativi sono così individuati:

- ottimizzazione dell'utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;
- ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;
- diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l'orientamento verso attività complementari per l'impresa agricola quali la produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l'obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuto da produzioni di base di origine locale;
- diversificazione della produzione mediante l'incentivazione di una dimensione d'impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all'attività agro-forestale dirette all'utilizzo integrato del territorio;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa irrigua;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro degli addetti;
- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'igiene e del benessere degli animali.

PIANO D'IMPRESA

La richiesta dell'aiuto deve essere obbligatoriamente corredata da un piano d'impresa. Il provvedimento regionale di attuazione della misura stabilirà i contenuti del piano d'impresa, che in ogni caso dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che l'impresa intende avviare e le proiezioni economico finanziarie connesse;
- cronoprogramma degli interventi;
- finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- indicazione della/e misure che si intendono attivare e di eventuali aiuti aggiuntivi;
- eventuali elementi relativi ai fabbisogni energetici aziendali;
- finalizzazione al miglioramento del rendimento globale.

A tale scopo, fatti salvi gli obiettivi di misura, saranno utilizzabili, anche in forma alternativa tra loro, uno o più dei seguenti parametri considerati strettamente correlati al miglioramento del rendimento globale:

- miglioramento della produzione lorda vendibile
- contenimento dei costi di produzione
- concentrazione dell'offerta;
- integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base;
- diversificazione produttiva;
- miglioramento della qualità delle produzioni
- aumento occupazione;
- piano presentato anche sulla Misura 112- insediamento di giovani imprenditori;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori;
- miglioramento del bilancio energetico;
- miglioramento della compatibilità ambientale.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti ammissibili dovranno risultare conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento in questione, fatta salva la conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

Nel caso di giovani agricoltori rientrano tra gli investimenti ammissibili anche quelli di adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) - direttiva nitrati- purché specificato nel piano aziendale presentato con la domanda di accesso alla misura 112. In tal caso l'impresa agricola dovrà ultimare l'adeguamento entro i trentasei mesi successivi alla data di insediamento del giovane.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Intervento 1

Sono consentiti investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto:

- produzioni di cui all'Allegato I del Trattato;
- prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in apposti locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda;
- predisposizione di locali aziendali per la vendita diretta dei propri prodotti, nonché per la loro presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali;
- microfiliere aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa;
- produzione di energia da impianti fotovoltaici che devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa.

Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle categorie sottospecificate:

- acquisto, costruzione - realizzazione, miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura;
- acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, incluse l'attività di trasformazione, l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
- dotazioni informatiche e il software accessorio;
- investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario ed energetico.

Gli impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili dovranno tener conto di quanto segue:

1. gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e saranno pertanto funzionali all'autoconsumo di energia;
2. gli impianti per l'utilizzo di biomassa saranno dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
3. gli impianti non potranno avere una potenza superiore a 1 MW;
4. il Piano aziendale terrà conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti precedenti.

Le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%.

Intervento 2

Sono consentiti investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto:

- produzioni di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;
- utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale da parte di aziende site in area montana e che possiedono boschi, per il solo autoconsumo, esclusivamente nel processo produttivo di caseificazione, con l'obiettivo di riduzione dei costi produttivi coniugato con quello di minor impatto ambientale (es: caldaie di vaporizzazione o a fuoco diretto necessarie per la caseificazione, alimentate con legno da brucio prodotto in azienda per il solo autoconsumo);
- produzione di energia da impianti fotovoltaici, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa, che devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa.
- prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in appositi locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda (esclusivamente per le aziende aventi l'UTE collocata in zona C o D della Regione o alle aziende aventi la prevalenza della SAU in tali aree).

Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle categorie sottospicificate:

- acquisto, costruzione - realizzazione, miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura;
- acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, incluso l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
- dotazioni informatiche e il software accessorio;

Gli impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili dovranno tener conto di quanto segue:

5. gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e saranno pertanto funzionali all'autoconsumo di energia;
6. gli impianti per l'utilizzo di biomassa saranno dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
7. gli impianti non potranno avere una potenza superiore a 1 MW;
8. il Piano aziendale terrà conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti precedenti.

Le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%.

Intervento 3

Sono consentiti esclusivamente gli investimenti sotto descritti:

- la realizzazione e/o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami e/o liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- l'acquisto di carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (ruote a sezione larga ed a bassa pressione);
- la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- l'acquisto di carri spandiletame;

Sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese generali (progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi), in misura non superiore al 10 % della spesa ammessa a contributo.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

- Acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
- Interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione.
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo.
- Interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.
- Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques.
- Acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato.
- Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini.
- Acquisto di diritti di produzione agricola.
- Acquisto di animali.
- Acquisto di piante annuali e loro piantagione.
- IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art 71 comma 3 a) del regolamento 1698/2005.

- Interessi passivi;
- Investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311;
- Altri interventi non ammissibili potranno essere definiti in sede di provvedimento regionale di attuazione.

INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI

- Gli acquisti di fabbricati sono ammissibili purché finalizzati agli obiettivi operativi individuati dal PSR.
- L'acquisto di trattrici è ammesso solo nell'Area D.
- Contributi in natura con le limitazioni previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- Altre ulteriori limitazioni potranno essere definite in sede di provvedimento regionale di attuazione.

COMPLEMENTARIETÀ CON LE OCM

La complementarità tra PSR e OCM tiene conto di quanto riportato al capitolo 10.1.2.

Settore ortofrutticolo

Le Organizzazioni di Produttori interverranno a livello di:

1. aziende agricole associate
 - a. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali;
 - b. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversità atmosferiche contestuali alla realizzazione degli interventi di cui al punto a);
 - c. consulenza tecnica;

Il PSR non interverrà per quanto previsto dai Programmi operativi delle OO.PP. tenendo comunque in considerazione le linee generali di demarcazione.

Settore vitivinicolo

Il PSR non finanzia gli interventi che possono essere finanziati a valere sulle misure di cui al regolamento (CE) 491/2009 che abroga, parzialmente, il regolamento (CE) 479/2008 e modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Nello specifico si rimanda a quanto riportato nel capitolo 10.1.2.

Settore olivicolo

Nel settore olivicolo non sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dal regolamento (CE) 73/2009 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e relative modalità di applicazione. Non saranno pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva. Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR per i produttori che non sono soci di O.P.

Nel settore bovini da latte gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva sono vincolati al possesso di adeguata quota di riferimento alla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Settore miele

Le normative di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004, come modificato e parzialmente abrogato con regolamento (CE) 1234/2007, prevedono un sostegno a favore dell'apicoltura e nello specifico:

- interventi di consulenza o formazione professionale;
- acquisto di arnie e attrezzature di trasporto;

Il PSR non interviene per tali tipologie e può invece intervenire negli altri casi.

Nel settore dello zucchero non saranno finanziabili interventi previsti dal Piano nazionale di ristrutturazione.

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PRIORITÀ SETTORIALE E DI AREA TERRITORIALE

Intervento 1 – Ammodernamento delle aziende

In relazione ai contenuti dell'analisi di contesto, coerentemente con i fabbisogni e le esigenze emerse, la misura si prefigge lo scopo di incentivare lo sviluppo rurale attraverso l'ammodernamento aziendale, individuando nei prospetti di seguito riportati per i diversi settori produttivi obiettivi e priorità territoriali. Con provvedimento regionale di attuazione e/o con bando di accesso i medesimi riferimenti settoriali e territoriali, vengono tenuti in

considerazione ai fini della determinazione dei criteri di priorità per la selezione delle domande e per la formazione delle graduatorie.

Priorità settoriali nelle aree rurali

SETTORI	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
CEREALI-PROTEOLEAGINOSE-		***	**	
ZOOTECNIA LATTE bovino-bufalino-ovicaprino		**	***	***
ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini		**	***	***
VITIVINICOLO		**	***	
FRUTTICOLO		***	***	**
ORTICOLO	***	**	*	
FLORICOLO	**	***	**	
OLIVICOLO	*		***	
PRODUZIONI BIOLOGICHE	*	***	**	**
ALTRI SETTORI uova-equini-miele-allevamenti minori-funghicoltura				

Non è attribuita alcuna priorità territoriale agli altri settori considerata la marginalità e la dispersione territoriale.

Gli allevamenti minori comprendono:

- allevamenti da lana diversi da quello ovino,
- animali da pelliccia;
- bachi da seta.
- elicicoltura;
- cunicolo e avicolo;
- selvaggina.

Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali

SETTORI	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
CEREALI PROTEOLEAGINOSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia orientate al mercato urbano 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ razionalizzazione dei consumi irrigui; ▪ sviluppo del metodo biologico ▪ orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia ad uso alimentare umano o zootecniche ▪ miglioramento della qualità (micotossine) ▪ attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili commisurata alla disponibilità di materie prime aziendali e al consumo aziendale 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzioni ad uso alimentare o per l'ottenimento di produzioni zootecniche di nicchia, preferibilmente inserite in strategie locali
ZOOTECNIA LATTE bovino-bufalino-ovicaprino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi connessi alle relazioni con il mercato locale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ consolidamento filiera D.O.P. Montasio ▪ Razionalizzazione e innovazione gestionale allevamenti da latte in relazione al benessere animale, impatto ambientale, costi di produzione e condizioni di lavoro ▪ salvaguardia ambientale mediante l'utilizzo dei reflui zootecnici per la produzione di energia e incentivazione all'utilizzo di fonti rinnovabili ▪ ricambio generazionale 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenimento dell'attività zootecnica ▪ miglioramento delle condizioni di allevamento anche in funzione del benessere animale, della salvaguardia igienica e qualitativa del latte ▪ riconoscimento dei prodotti di montagna anche mediante lo sviluppo di canali di vendita adeguati ▪ ricambio generazionale
ZOOTECNIA CARNE bovini-suini-ovicaprini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi connessi alle relazioni con il mercato locale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità ▪ il rafforzamento della, filiera corta anche mediante lo sviluppo dell'allevamento non intensivo e del metodo biologico; ▪ ricambio generazionale ▪ adeguamento delle strutture per migliorare l'impatto ambientale e il benessere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sviluppo di nuove strutture e adeguamento delle esistenti per lo sviluppo di una filiera regionale orientata alla qualità ▪ sviluppo della filiera corta ▪ ricambio generazionale 	

SETTORI	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
		animale, anche favorendo la valorizzazione energetica dei reflui;		
VITIVINICOLO		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento capacità di trasformazione con obiettivo qualità, nonché miglioramento della fase di promozione e vendita diretta in locali aziendali ▪ integrazione tra produzione vitivinicola DOC, altre produzioni di qualità e turismo rurale ▪ sistemazioni fondiari in collina, anche in funzione paesaggistica, e incentivazione irrigazione di soccorso localizzata ▪ Razionalizzazione condizioni di coltivazione mediante macchine agevolatrici ▪ miglioramento dei processi produttivi o di salvaguardia ambientale in ambito vivaistico 		
FRUTTICOLTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ristrutturazione impianti frutticoli per il miglioramento sbocchi di mercato ▪ rafforzamento della qualità (DOP) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ rafforzamento strutture produttive esistenti ▪ interventi inseriti in strategie di sviluppo locale
ORTICOLTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ investimenti connessi alle relazioni con il mercato locale ▪ miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende, innovazione di processo o di prodotto 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ sviluppo di attività orticole di nicchia, in particolare con varietà e sistemi di coltivazione tradizionali 	
FLORICOLTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell'offerta e coordinamento della commercializzazione ▪ risparmio energetico ▪ miglioramento strutturale e tecnologico delle aziende 			
OLIVICOLTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della qualità delle produzioni, nei limiti climatici e territoriali ▪ qualificazione della fase di trasformazione rivolta all'ottenimento di produzioni di eccellenza ▪ favorire il rinnovamento e razionalizzazione degli impianti anche in funzione paesaggistica- ambientale e di promozione turistica in ambito rurale 			
PRODUZIONI BIOLOGICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diffusione del metodo di produzione mediante aumento della capacità produttiva e miglioramento delle tecniche di produzione/lavorazione ▪ creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione 			
ALTRI SETTORI uova-equini-miele- allevamenti minori- funghicoltura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obiettivi consentiti dalla misura 			

Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere

In relazione ai contenuti dell'analisi di contesto, coerentemente con i fabbisogni e le esigenze emerse, l'intervento si prefigge essenzialmente tre scopi:

- consolidare le aziende agricole produttrici di latte, riducendo i loro costi;
- potenziare la capacità di trasformazione del prodotto delle aziende aventi l'UTE collocata in zona D della Regione e le aziende aventi meno di 15 capi in lattazione in zona C
- razionalizzare, ulteriormente, la gestione della mandria al fine di migliorare il livello sanitario del latte.

La presentazione delle domande dell'Intervento 2 avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'Accesso individuale.

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

AREE D'INTERVENTO					TIPOLOGIA INTERVENTI
A	B	C	D	ZVN*	
		xx	xxx		<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati (spacci)
		x	xx		<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento strutture di caseificazione
	xx	xx	x	xx	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP
	xx	xx	xxx	xx	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali
	xxx	x	x	xxx	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali
	xxx	xx	x	xxx	<ul style="list-style-type: none"> • Uso dei reflui zootecnici per la produzione di energia
	xxx	xx	xx	xxx	<ul style="list-style-type: none"> • Processi produttivi del latte che adottano sistemi volti al risparmio energetico (recuperatori di calore, pannelli solari termici e/o fotovoltaici, ecc.)
* Condizione non cumulabile con la altre.					

Intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN.

L'intervento previsto mira a concedere degli aiuti a favore delle aziende agricole zootecniche, localizzate in area ZVN, per i costi aggiuntivi connessi alla implementazione strutturale necessaria a seguito del recepimento della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). Il recepimento di tale direttiva è avvenuta con Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres (pubblicato sul BUR n. 45 del 5 novembre 2008 ed entrato in vigore il 21 novembre 2008 (15° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR).

A partire dal 21 novembre 2008, e non oltre i 26 mesi successivi, le aziende ricadenti nella zona delimitata con DGR 25 settembre 2008, n.1920, possono accedere ai benefici previsti dalla Misura. Nel caso di successive nuove delimitazioni, la proroga di 36 mesi decorrerà a partire dall'entrata in vigore del PdA inerente alle nuove aree oggetto di delimitazione.

La presentazione delle domande dell'Intervento 3 avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'Accesso individuale.

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

Criteri		Priorità
Caratteristiche soggettive del richiedente	<ul style="list-style-type: none"> aziende agricole condotte da giovani agricoltori di età compresa fra i 18 ed i 40 anni e corresponsabilità civile e fiscale assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto, 	XXX XXX
	<ul style="list-style-type: none"> aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) 	XXX
Area d'Intervento	<ul style="list-style-type: none"> investimenti ricadenti nell'ambito nei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.; 	XX
	<ul style="list-style-type: none"> investimenti ricadenti nell'ambito nei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.; 	X
Tipologia d'Investimento	a) Nuova costruzione e/o adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli) e letami e/o liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;	XXX XXX
	b) Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio, installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui, impianti di separazione solido/liquido per liquami; attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna) o alimentato con tubazione;	XXX X
	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (ruote a sezione larga ed a bassa pressione, per il contenimento del peso) con interruttore integrato;	XXX
	d) Carri spandiletame;	XX
	e) Carri botte spandiliquame	X

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura le imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA, a condizione che conducano almeno una U.T.E. nella Regione; sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento e le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, incluse le piccole cooperative.

In aggiunta a quanto succitato:

- per l'intervento 2, le imprese agricole devono anche ricavare dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA;
- per il solo intervento 3 le imprese agricole debbono avere una o più U.T.E. e la prevalenza della S.A.U. aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, e debbono avere indirizzo prevalente a carattere zootecnico.

LIVELLO OCCUPAZIONALE MINIMO

Le imprese agricole dovranno occupare almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo e/o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato a lavoro a tempo pieno. Nel caso di società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto secondo quanto indicato dall'art. 72 del regolamento (CE) 1698/2005.

VOLUME MASSIMO DELLA SPESA

Nell'arco della programmazione le imprese agricole possono proporre investimenti finanziabili in conto capitale nei limiti di un volume potenziale massimo (VPM) di spesa che tiene conto del livello occupazionale della singola impresa, della presenza di giovani agricoltori e di investimenti finalizzati alla salvaguardia ambientale o all'ottenimento di prodotti di qualità.

Il VPM nei sette anni di durata della programmazione è determinato con il seguente criterio occupazionale:

tipologia	singolo	Integrato e Approccio collettivo
volume base	100.000	150.000
volume per occupato	225.000	250.000
volume max totale (4 occupati)	1.000.000	1.150.000

Il numero di occupati a tempo pieno e/o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione alla data di completamento dell'investimento di durata massima triennale.

Il volume aggiuntivo, nei sette anni di programmazione, è determinato con i seguenti criteri:

tipologia	volume
giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112	50.000
finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità	75.000
finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale	75.000

SPESA ELIGIBILE

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Per la rendicontazione degli investimenti in natura valgono le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché quelle previste dal provvedimento regionale di attuazione.

PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DI STATI DI AVANZAMENTO

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% della contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Sono altresì ammessi liquidazioni a fronte di stati di avanzamento supportati da apposita perizia tecnica e da idonea documentazione di spesa.

VOLUME MINIMO AZIENDALE BASE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Sono previste limitazioni in termini di volume minimo di investimento ammissibile per singola domanda di aiuto e tipologia di intervento.

I volumi minimi in euro per singola domanda di aiuto vengono differenziati secondo lo schema sotto indicato che tiene conto della collocazione territoriale dell'azienda proponente, della collocazione dell'investimento in una logica aggregativa o individuale ed ovviamente della tipologia d'intervento.

Intervento	zona	singolo	approccio integrato e collettivo
1	Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	20.000	10.000
	Altre zone	40.000	20.000
2	Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	10.000	--

	Altre zone	20.000	--
3	Zone di cui alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre recepita con Programma di azione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.	20.000	--

INTENSITÀ DI AIUTO

L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali stabiliti nel seguente prospetto:

	Intervento 1			Intervento 2 accesso singolo	Intervento 3 accesso singolo
	progetti integrati	approcci collettivi	progetti singoli		
Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	60%	55%	50%	55%	--
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (Zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	50%	45%	40%	50%	--
Giovani in altre zone	50%	45%	40%	45%	--
Altri imprenditori in altre zone	40%	35%	30%	40%	--
Giovani in zone di cui alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre recepita con Programma di azione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.	--	--	--	--	50%
Altri imprenditori in zone di cui alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre recepita con Programma di azione approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.	--	--	--	--	40%

Nel caso di progetti integrati alle spese ammissibili per singola azienda vengono applicate le intensità di aiuto legate alle condizioni oggettive e soggettive delle aziende medesime.

Nel caso di investimenti per la produzione di energia da PAE e sussistendo i benefici connessi ai certificati verdi l'intensità di aiuto subirà una riduzione in percentuale, da stabilire in sede di provvedimento regionale di attuazione e in relazione al solo impianto per la produzione di energia.

Nel caso di investimenti strettamente funzionali alla filiera corta e in caso di investimenti finalizzati al ripristino di strutture, impianti e macchinari in seguito a eventi di carattere eccezionale, così come indicato al capitolo "3.2.6. ALTRE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE DEL PSR", l'intensità di aiuto è quella massima.

A partire dal 1/1/2010, l'intensità di aiuto concessa per l'azione 1 potrà essere quella prevista per i progetti integrati anche per gli accessi singoli, nel caso in cui la Regione non intenda più utilizzare la modalità di accesso integrato per la presente misura.

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di aiuto agli investimenti aziendali presentate in base alla misura A di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 incluse nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore centrale fino a quella del IV programma attuativo compreso (decreto RAF/9/1234 di data 31/03/2006), per le quali è stata emessa la decisione individuale di concessione dell'aiuto entro il 31/12/2006, potranno essere ammesse, con i criteri di ammissibilità del periodo di programmazione 2000-2006, al pagamento a carico del FEASR.

Le domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti dovranno pervenire entro il termine del 31 gennaio 2008. Con il provvedimento regionale di attuazione potranno essere disciplinate le modalità di concessione di eventuali proroghe, tenendo conto delle condizioni stabilite per il cofinanziamento del FEASR all'articolo 3 comma 2 del regolamento (CE) n. 1320/2006.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le domande di aiuto agli investimenti aziendali presentate in base alla misura A di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 incluse nella graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale RAF/9/9644 di data 22/12/2006 potranno essere rinnovate ai fini e alle condizioni della programmazione 2007-2013 e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie.

Le domande già presentate in base alla misura 121 del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013; sulla base delle tipologie di accesso dei PI e dell'Accesso Individuale, e per le quali non è stata emessa alcuna decisione individuale di finanziamento, possono accedere ai bandi dell'Intervento 2 "Ammodernamento delle aziende lattiere" e dell'Intervento 3 "Adeguaamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN", previa verifica di ammissibilità degli investimenti e successiva integrazione.

Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a – Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 che sono state riproposte a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, possono essere finanziate secondo l'ordine della graduatoria con appositi fondi meramente regionali da trasferire all'organismo pagatore e che non formeranno oggetto di rendicontazione alla Commissione Europea a valere sulle risorse FEASR.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 sull'intero territorio regionale, tenuto in considerazione quanto riportato al capitolo "RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PRIORITÀ SETTORIALE E DI AREA TERRITORIALE".

INDICATORI FISICI REALIZZAZIONE

		Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	TOTALE
Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013	Target 2009 – 2013	Target 2009 – 2013	
Prodotto	Numero di aziende sovvenzionate	1.100	65	90	1.255
	Volume totale degli investimenti	162.850.000	22.750.000	9.750.000	195.350.000
Risultato	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi	75	65	90	230
Impatto	Valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	34.000.000	3.600.000	3.380.000	40.980.000
	Variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	968	968	968	968

INDICATORI SPECIFICI

Intervento	Tipo di indicatore	Indicatore specifico	Target 2007- 2013	Target 2009 – 2013	TOTALE
1	Impatto	Posti di lavoro netti creati	200	--	200
2	Impatto	Posti di lavoro netti creati	--	20	20
3	Impatto	Posti di lavoro netti creati	--	20	20
					240